

Reggio Emilia, 9 maggio 2008

Circolare maggio 2008

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 Aprile 2008 RIORDINO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Dando seguito a quanto previsto dall'art. 1 della Legge 123 del 2007 che assegnava la delega al governo per la riforma della normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 il **D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008**, comunemente denominato "Testo Unico". Il provvedimento ha come obiettivo quello di riordinare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro emanate nell'arco di tempo di circa sessanta anni.

Dal giorno della entrata in vigore, saranno quindi abrogati i seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 547 del 1955;
- D.P.R. 164 del 1956;
- D.P.R. 303 del 1956 (ad esclusione dell'art. 64, relativo alle facoltà in possesso agli ispettori di vigilanza);
- D.Lgs. 277 del 1991;
- **D.Lgs. 626 del 1994;**
- D.Lgs. 493 del 1996;
- D.Lgs. 494 del 1996;
- D.Lgs. 187 del 2005;
- L'art. 36 bis, comma 1 e 2 del Decreto Legge n. 223 del 2006;
- Gli artt. 2,3,5,6 e 7 della Legge 123 del 2007;
- Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo ed incompatibile con lo stesso.

Rimangono invece in vigore i provvedimenti relativi alla cosiddetta "Direttiva Seveso", il DM 10/03/98 (protezione antincendio), il D.Lgs. 151/01 (testo unico sulla maternità), gli Accordi Stato-Regione in materia di formazione.

Il Decreto è complesso ed articolato, innovatore, ma senza essere stravolgente. Le maggiori novità si concentrano nelle parti generali, mentre sono quasi invariate le parti tecniche (salvo qualche eccezione). Il Decreto comprende 13 Titoli, 306 articoli e 51 allegati, così suddivisi:

- Titolo I – Principi generali
- Titolo II – Luoghi di lavoro
- Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali
- Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili
- Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali
- Titolo VIII – Agenti fisici
- Titolo IX – Sostanze pericolose
- Titolo X – Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII – Norme transitorie e finali

Con questa prima circolare si intende riassumere in poche pagine gli aspetti più importanti contenuti nel Decreto, evidenziando quelle che sono state le principali innovazioni apportate rispetto al vecchio ordinamento normativo. Il Titolo I, relativo alla parte generale, è stato quello che ha subito maggiori modifiche, pertanto si è deciso di analizzare in primo luogo i contenuti di questo Titolo, lasciando a successive circolari il compito di descrivere i Titoli (da II a XIII) riferiti agli specifici rischi.

Entrata in vigore

Il Decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi il giorno 15 maggio 2008, con le seguenti eccezioni:

- tutte le disposizioni relative alle valutazioni dei rischi diventano efficaci novanta giorni dopo la pubblicazione, quindi il 29 luglio 2008. Fino ad allora continueranno a valere le leggi previgenti;
- le disposizioni in materia di protezione da radiazioni ottiche entrano in vigore a partire dal 26 aprile 2010;
- le disposizioni in materia di protezione da campi elettromagnetici entrano in vigore alla data stabilita dalla direttiva 2004/40/CE (modificata dalla direttiva 2008/46/CE del 23 aprile 2008) che prevede il 30 aprile 2012 come termine ultimo di adeguamento. *È quindi prorogata l'entrata in vigore inizialmente prevista per il 30 aprile 2008.*

Definizioni (art. 2)

Il decreto introduce una serie di definizioni che mancavano nella precedente normativa, in particolare viene modificata la definizione di lavoratore, che ora comprende tutti i rapporti di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Rimangono esclusi i familiari e gli addetti ai servizi domestici.

Da segnalare che tra i soggetti equiparati ai lavoratori, oltre ai soci lavoratori, agli allievi degli istituti di istruzione dove si fanno attività di laboratori, rientrano anche i volontari.

Alcune importanti definizioni che in precedenza mancavano sono state inserite. Tra queste sono da segnalare quelle di dirigente, di preposto, di informazione, formazione ed addestramento, di buone prassi, di linee guida, di responsabilità sociale dell'impresa.

Campo di applicazione (art. 3)

Una delle principali novità del testo è rappresentata dall'estensione del campo di applicazione a tutti i rapporti contrattuali, con o senza retribuzione. Rilevante il fatto che siano state definite le modalità di applicazione della normativa alle seguenti tipologie di lavoratori:

- contratti di somministrazione lavoro;
- lavoratore in distacco;
- lavoratori a progetto;
- collaboratori coordinati continuativi;
- lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori che effettuano prestazione di lavoro continuativa a distanza mediante collegamento informatico e telematico;
- lavoratori autonomi;
- componenti impresa familiare, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile e soci delle società semplici;
- volontari.

Delega di funzioni del datore di lavoro (art. 16)

L'art. 16 raccoglie i principi da tempo affermati nella giurisprudenza, definendo i criteri e le condizioni per poter effettuare la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza. Rimangono non delegabili, dal datore di lavoro, gli obblighi relativi alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Contratto di appalto (art. 26)

Confermati gli obblighi già previsti in precedenza dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e poi dagli articoli della Legge 123 del 2007. È prevista, nell'art. 27, l'implementazione di un sistema di qualificazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, che diventerà vincolante per la partecipazione a gare pubbliche, finanziamenti, ecc.

Valutazione dei rischi (art. 28)

La valutazione dei rischi è ancora il perno centrale della normativa, e dovrà essere effettuata per tutti i rischi, compresi:

- rischi da stress lavoro-correlati, in accordo con quanto previsto dall'Accordo Europeo dell'8 Ottobre 2004;
- rischi da esposizione a radiazioni ottiche (laser, radiazioni infrarosse, ultraviolette, visibili), normati dal Capo V, Titolo VIII.

La valutazione dei rischi ed il documento conseguente devono essere rielaborati in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, in caso di evoluzione della tecnica, o a seguito di infortuni significativi.

Per le aziende fino a 10 addetti, prive di rischi particolari, è prevista la possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.

Informazione-Formazione (art. 36, 37)

Diverse le novità in materia di formazione dei soggetti aziendali. In particolare gli obblighi nuovi riguardano:

- formazione obbligatoria e definita per i preposti. Quello che prima era un obbligo derivante da un articolo generico, adesso è sancito in maniera inequivocabile, con tanto di contenuti espliciti;
- aggiornamento annuo della formazione dei RLS aziendali. È previsto che la durata dell'aggiornamento sia definita dalla contrattazione collettiva nazionale, ma non può essere inferiore a 4 ore di aggiornamento annuo per RLS di aziende fino a 50 lavoratori e 8 ore annue per aziende con un numero superiore di lavoratori;
- per i lavoratori immigrati, verifica preliminare della conoscenza della lingua in cui la formazione viene svolta (solitamente l'italiano).

Sorveglianza Sanitaria (art. 25, 41)

Le novità principali sono:

- la cartella sanitaria deve essere custodita da medico competente per le aziende fino a 15 addetti. Negli altri casi il medico concorda con il Datore di lavoro il luogo di conservazione delle cartelle sanitarie;
- il medico deve comunicare per iscritto, durante la riunione del servizio di prevenzione e protezione, i risultati degli accertamenti sanitari (*ad esempio attraverso la consegna della relazione sanitaria*);
- annualmente il medico deve trasmettere alle AUSL territoriali, una relazione sui dati e le informazioni raccolte con la sorveglianza sanitaria;
- divieto esplicito di effettuare visite preassuntive;
- le visite devono essere finalizzate anche all'accertamento dell'assenza di condizioni di dipendenza da alcool o di assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47-52)

Nelle aziende in cui non avviene l'elezione o designazione del RLS, vi è l'obbligo di destinare un importo annuo, pari a due ore per ciascun lavoratore occupato, ad uno speciale "fondo" costituito presso l'INAIL, che ha il compito di finanziare, tra l'altro, le attività dei rappresentanti territoriali.

Le modalità di funzionamento del "fondo" sono da definire con futuro decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il rappresentante dei lavoratori ha il diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi.

Apparato sanzionatorio

Le sanzioni sono lievitare rispetto alle precedenti, ma non tanto quanto si poteva temere. Laddove per uno stesso reato trovi applicazione sia la sanzione del titolo I (generale) sia quella del titolo specifico, è previsto che si applichi solo quella del titolo specifico.

In particolari attività quali ad esempio centrali termoelettriche, case di cura e ricovero, industrie estrattive, o che espongono i lavoratori a rischi particolarmente rilevanti (cancerogeni, biologici, amianto, atmosfere esplosive) il datore di lavoro o dirigente è punito direttamente con l'arresto in caso di mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

È confermata la possibilità di sospensione dell'attività, da parte dell'organo di vigilanza, in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme antinfortunistiche (l'allegato I del D.Lgs. 81/2008 elenca le gravi violazioni che costituiscono presupposto alla sospensione dell'attività).